



commerciale leggero, autocarri, autobus etc.), l'ordinanza è specificamente riferita agli autocaravan, la cui sosta in quel tratto della via Minghi viene presentata nelle premesse addirittura come "fonte di potenziale pregiudizio dello stato di sicurezza dei luoghi soprattutto in ordine alla presenza di vicini edifici di civile abitazione".

- c) L'attribuzione all'intera categoria degli autocaravan di una generale e generica pericolosità viene ricondotta all'Ufficio di Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, il quale, sollecitato dall'"esposto" di un cittadino livornese residente in via Minghi e constatata colà la sola sosta di 5 autocaravan, ha ritenuto di esporre tale opinabile valutazione in una nota inviata al Comune ed al Comando della Polizia Municipale di Livorno e, per conoscenza, al locale Prefetto.
- d) La nota del VV.FF. di Livorno, in apparente assenza di qualsiasi accertamento ispettivo riferito agli autocaravan in sosta e/o di qualsiasi verifica tecnica condotta su dispositivi o apparecchiature a bordo di tali automezzi e, comunque, senza contenere alcun elemento circostanziale evoca "esperienze operative dei Vigili del Fuoco" e conclude che "gli automezzi Camper sono suscettibili di un grado di rischio notevolmente maggiore rispetto agli automezzi ordinari in quanto sovente sono caratterizzati dalla presenza di impianti ed utilizzatori elettrici la cui installazione non risponde ai requisiti della regola d'arte".
- e) La medesima nota dell'Ufficio Prevenzione dei VV.FF. di Livorno svolge poi altre generiche e sempre apodittiche considerazioni sulla probabilità di incremento del rischio di incendi a bordo di camper e del possibile conseguente interessamento di bombole di gas propano liquido e delle abitazioni civili che sorgono ai lati della via Minghi e si conclude con un invito all'adozione di provvedimenti atti ad interdire la sosta dei camper in via Minghi nonché, e più generalmente, a destinare aree di sosta (in logica di segregazione) ai camper individuando anche sulla base dei criteri di sicurezza anti-incendio, che consisterebbero - sempre genericamente - nell'adozione di distanze di sicurezza rispetto i fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed ai giardini ed aree vegetative in genere.

Pare a chi scrive doveroso premettere che l'insieme delle norme che disciplinano la materia della circolazione stradale e che sono contenute nel Codice della Strada, regolano anche gli aspetti dell'omologazione e della sicurezza degli autoveicoli. E tali norme attribuiscono al Ministero dei Trasporti la competenza dell'emanazione di regolamenti in materia e le relative competenze di controllo sul parco dei veicoli circolanti.

Vale altresì ricordare che la materia della sosta degli autocaravan sul suolo pubblico e, più generalmente, della loro circolazione, è disciplinata dall'art. 185 del Codice della Strada, che espressamente la equipara a quella degli altri tipi di autoveicoli, non consentendo pertanto limitazioni discriminatorie da parte degli enti proprietari di strade che non trovino oggettiva giustificazione in determinate concrete situazioni o specifiche circostanze.

Associazione Produttori Caravan e Camper
Sede legale: Via Don Giovanni Minzoni, 8 - 10121 TORINO (TO)
Sede operativa: Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 TORINO (TO)
T: +39 011 55 46 517
E: chiara.bogione@apctalia.com



Senza entrare più di tanto nel merito di questioni legali, che ci auguriamo non siano destinate a discussioni in aule di tribunale, dobbiamo ritenere, da un lato, che l'intervento dei VV.FF. di Livorno, avrebbe dovuto sostanzialmente in un accertamento in loco e sui camper della situazione di potenziale pericolo segnalata e nell'adozione delle conseguenti misure, se necessarie, e non invece nella redazione, su di una materia non di competenza, di un rapporto redatto in modo atecnico ed apodittico, avente dichiarate finalità di prevenzione generale, ma destinato ad esaurire il proprio ambito di efficacia in poche decine di metri della via Minghi e quindi, in buona sostanza, per accontentare i desiderata dell'ignoto "esponente".

Dall'altro lato, l'ordinanza del Comune di Livorno non è sorretta da alcuna motivazione che possa giustificare una limitazione del diritto di sosta di un autocaravan nella via Minghi e pare senz'altro illegittima, non potendo avere peso alcuna le sopra ricordate non competenti e improprie valutazioni dei VV.FF.

A tutto quanto precede la scrivente Associazione ritiene, infine, di dover aggiungere che gli autocaravan sono il risultato della trasformazione di veicoli commerciali leggeri o di autocarri di portata contenuta che vengono realizzate da aziende qualificate e altamente specializzate, le quali garantiscono che l'intero processo di progettazione e costruzione sia svolto nel rigoroso rispetto di una altrettanto rigorosa normativa che cura anche e soprattutto la sicurezza degli allestimenti e della circolazione degli autocaravan.

In particolare si precisa che l'impiantistica di bordo dei camper di attuale produzione è normata per tutta la componentistica elettrica dalle norme internazionali EN 1648-22:2004 e, per ciò che concerne gli impianti di riscaldamento a gas, dalla normativa EN 1949:2011.

E' altresì da ricordare che gli autocaravan in circolazione sono soggetti a revisione periodica e sono notoriamente utilizzati da persone che, proprio in ragione del loro uso specifico nell'ambito familiare e del tempo libero, ne hanno una cura certamente maggiore rispetto a quella riposta dagli automobilisti "ordinari" nella manutenzione dei loro autoveicoli.

Spiega infine che a dare luogo a questa tanto inopportuna quanto ingiustificata vicenda abbiano concorso organismi di una Regione nella quale è insediata la maggior parte delle aziende produttrici di autocaravan, eccellenza dell'industria nazionale e leader in Europa; le nostre aziende hanno prodotto nel 2010 12.742 autocaravan, il 55 % dei quali destinati all'esportazione, hanno sviluppato un fatturato complessivo nello stesso 2010 di 700 milioni di euro ed occupano 3.000 dipendenti, un'occupazione e una produzione sostenute in massima parte dai produttori finali insediati nell'area Toscana.

Provvedimenti come quello in questione - indipendentemente dalle censure che possono essere mosse sul piano giuridico - non giovano sicuramente a creare i presupposti per incentivare le presenze di turisti che tutti i Comuni - quello di Livorno compreso - dovrebbero cercare di captare

Associazione Produttori Caravan e Camper
Sede legale: Via Don Giovanni Minzoni, 8 - 10121 TORINO (TO)
Sede operativa: Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 TORINO (TO)
T: +39 011 55 46 517
E: chiara.bogione@apctalia.com

28 dicembre 2011

Si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere copia del provvedimento del 05 maggio 2011 al quale faceva riferimento il Sig. Perriera coordinatore nazionale dell'UCA nella corrispondenza intercorsa con un appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno.

23 gennaio 2012

Si riceve la nota prot. n. 492 del 12 gennaio 2012 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno comunicava l'inesistenza agli atti di una lettera del 5 maggio 2011. Si ribadisce che tutto ciò che esiste nel fascicolo è indicato nella lettera prot. n. 20896 del 22 dicembre 2011. I Vigili del Fuoco di Livorno smentiscono dunque le dichiarazioni del Sig. Perriera.

Un'ordinanza vieta la sosta, una relazione tecnica dei Vigili del Fuoco che "vieta la circolazione e sosta alle autocaravan nel 99% del territorio italiano e l'Associazione costruttori rimane sconcertata, le ritengono assurde, sbagliate, auspicano che ci ripensino, lasciando "a chi di dovere" impugnar tale provvedimento. In pratica alla nostra Associazione.

Inviato: giovedì 17 novembre 2011 19:15

Da: Coordinamento Camperisti [mailto:pierluigi@coordinamentocamperisti.it]

A: R APC Chiara Boglione

Cc: TI CIC; TI CIC Segreteria; R APC Ufficio Stampa; R APC Ufficio Stampa; R Dall'aglio; R Trigano

Oggetto: Lettera APC ANFIA al Comune di Livorno

Grazie per averci inviato la vostra lettera datata 16 novembre 2011 ma l'aspettativa dei camperisti (i vostri clienti) era di vedervi scendere in campo con atti a livello tecnico-giuridico per far revocare la relazione del Comando Vigili del Fuoco di Livorno da un organo sovraordinato.

Al contrario, detta lettera, è un mero invito al Sindaco di Livorno e al Comando dei Vigili del Fuoco a un ripensamento come se gli stessi non avessero avuto già tempo di riflettere sul da farsi.

Per quanto sopra proseguiremo nella nostra azione a tutela dei camperisti e nella prossima settimana interverremo presso le preposte Autorità affinché nelle pubblicità inerenti le autocaravan sia fatto presente che, se i gestori della strada utilizzeranno la relazione del Comando Vigili del Fuoco di Livorno, emanando ordinanze e/o provvedimenti, non potranno circolare e sostare.

Pier Luigi Ciolli



e non, invece, dissuadere dalla visita alle sue bellezze naturali ed architettoniche e per non comprimere ingiustamente gli spazi e le opportunità di collocamento sul mercato nazionale del prodotto di una della non molte realtà di questo paese tuttora impegnate in un processo di sviluppo.

Confidiamo quindi che, riesaminata la questione, il Comando dei VV.FF. riveda la propria posizione e, comunque, il Comune di Livorno revochi la propria ordinanza n. 5/2011: e ciò anche al fine di prevenire che possa - denegatamente a causa delle eco che si stanno diffondendo - costituire un precedente e quindi creare altre situazioni di ingiusto danno per chi utilizza gli autocaravan e, in via indiretta, ma con effetti potenzialmente gravissimi, per chi li produce e vende.

Con osservanza,

Paolo Bicci
Presidente APC-Associazione Produttori Caravan e Camper
Presidente Gruppo Produttori Veicoli per il tempo libero-ANFIA

Associazione Produttori Caravan e Camper
Sede legale: Via Don Giovanni Minzoni, 8 - 10121 TORINO (TO)
Sede operativa: Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 TORINO (TO)
T: +39 011 55 46 517
E: chiara.bogione@apctalia.com